REGOLAMENTO (CE) N. 180/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1998

relativo ad una misura particolare d'intervento per il granturco in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che la produzione di granturco nella zona di Orestiada in Grecia supera il fabbisogno del consumo locale; che il prezzo del granturco in questa zona corrisponde al livello del prezzo d'intervento; che la situazione geografica e le disponibilità logistiche locali limitano, per la campagna 1997/1998 caratterizzata da un'elevata produzione, le possibilità di assorbimento di questa eccedenza nelle altre regioni della Grecia e a maggior ragione sugli altri mercati della Comunità;

considerando che il mercato greco può essere alleggerito grazie all'esportazione nei paesi terzi di parte delle eccedenze di granturco; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dal granturco, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è indicato per risolvere il problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione del granturco da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della zona di Orestiada;

considerando che, senza che siano adottate misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna siano destinati all'intervento in Grecia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, ingenti quantitativi di granturco la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato greco a livello regionale; che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo sia determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla zona greca di Orestiada può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per il granturco corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/98 [4]; che l'organismo competente deve verificare la conformità del granturco esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 [6];

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale è stata istituita una misura particolare d'intervento; che è quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione da un lato, alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e, dall'altro, al granturco prodotto nella zona di Orestiada; che è quindi opportuno precisare i punti di uscita dal territorio;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte ai servizi competenti;

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
[4] GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 48.
[5] GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
[6] GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 75 000 t di granturco prodotto nella zona di Orestiada in Grecia.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento greco è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è indetta fino al 2 aprile 1998. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 gennaio 1998.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se:

— verte su 1 000 tonnellate almeno;

— è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su granturco prodotto nella zona di Orestiada.

Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 180/98 — Πιστοποιητικό που ισχύει μόνο για το καλαμπόκι που έχει παραχθεί στην περιοχή της Ορεστιάδας στην Ελλάδα.»

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto:

— in caso di esportazione per via terrestre, per i seguenti punti di uscita dal territorio doganale;

Ormenion, Kipi o Kastanies;

— in caso di esportazione per via marittima, per il porto di Alessandroupolis.

Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 è di 12 ECU/t.

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1], i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Grecia.

Articolo 8

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarate aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità del granturco esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento, quale è definita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di uno suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

[1] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 15 ECU/t.

Articolo 9

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento greco, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento greco ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di granturco greco verso qualsiasi paese terzo

[Regolamento (CE) n. 180/98]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault-Brus)]:

— telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)

— telefax: 295 25 15, 296 49 56.